



Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

A.G. 313

27 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto ministeriale
Atto del Governo:	313
Titolo:	Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
Norma di riferimento:	Articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto ministeriale in esame reca il regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Si rammenta che gli articoli citati sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge n. 31/2019, che reca disposizioni in materia di azione di classe. In particolare l'articolo 1 della citata legge ha introdotto l'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile onde stabilire che l'azione di classe può essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. Il successivo articolo 2 della legge ha introdotto l'articolo 196-*ter* nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, stabilendo che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco sopra menzionato, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco.

I due articoli citati, cui non sono stati scritti effetti sui saldi di finanza pubblica, sono assistiti da una clausola di invarianza riferita alla legge n. 31/2019 nella sua interezza.

Il provvedimento si compone di 12 articoli ed è assistito da una clausola di neutralità finanziaria (art. 12); esso è inoltre corredato di relazione tecnica che non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto ministeriale che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del decreto ministeriale che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-12: Le norme definiscono l'oggetto del provvedimento che consiste nell'istituzione dell'elenco delle	La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e svolge alcune considerazioni di carattere finanziario, di seguito riportate, con

organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva di cui, rispettivamente, agli articoli 840-*bis* e 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile e nella definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, dei criteri per la sospensione e la cancellazione, delle modalità di aggiornamento dell'elenco e del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa (articolo 1). L'elenco è istituito presso il Ministero della giustizia ed è pubblicato sul sito istituzionale. L'elenco è "tenuto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso la Direzione generale" degli affari interni: in sede di prima applicazione sono inserite nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che risultano iscritte, presso il MISE, nell'elenco previsto dal codice del consumo (articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). L'accesso all'elenco ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (articolo 2).

Sono definiti i requisiti che le organizzazioni devono possedere per essere iscritte all'elenco (articolo 3). La domanda di iscrizione è redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (articolo 4). Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione richiedente deve effettuare il versamento di un contributo di euro 200 mentre ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione versa un contributo di 100 euro in ogni anno successivo a quello di iscrizione: i versamenti sono effettuati con modalità telematiche. I contributi sono versati sul capitolo 3532 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. L'ammontare dei contributi è aggiornato ogni tre anni (articolo 5).

Le norme descrivono il procedimento di iscrizione (articolo 6) e stabiliscono, altresì, le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione, che si sostanziano nell'aggiornamento da parte delle organizzazioni della documentazione già prodotta (articolo 7): conseguentemente, con cadenza annuale, si provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica

riferimento agli articoli di seguito indicati.

L'articolo 1 che tratta dell'istituzione dell'elenco. La relazione tecnica specifica che la tenuta e gestione dell'elenco potranno essere garantite dalle articolazioni ministeriali che già a legislazione vigente sono istituzionalmente deputate alla tenuta e alla gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali. Con riferimento all'attuazione del provvedimento in oggetto la relazione tecnica chiarisce che l'eventuale ricaduta in termini di costi per gli adempimenti tecnici connessi all'istituzione dell'elenco, in analogia ad altri elenchi o registri già esistenti, è stimato in circa 6.000 euro. Tale spesa potrà essere ampiamente sostenuta attraverso una riprogrammazione degli interventi informatici annuali utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", sul capitolo di bilancio 7203. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 5, versato dalle organizzazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento nell'elenco, potrà essere utilizzato per la tenuta, la gestione ed ogni necessario adeguamento ed implementazione dell'elenco, nonché per le spese di funzionamento dello stesso.

L'articolo 5 che tratta del contributo per l'iscrizione all'elenco e per il suo mantenimento. La relazione tecnica informa che il numero delle organizzazioni che risultano iscritte nell'elenco nazionale tenuto ai sensi dell'articolo 137, comma 2 del Codice di consumo risulta pari a 20. Considerato che il presente intervento normativo allarga l'ambito dell'azione di classe non solo alla tutela dei consumatori, la relazione tecnica ipotizza che il numero dei soggetti da iscrivere sia pari almeno al doppio di quelli già iscritti nell'elenco citato ossia 40. La relazione tecnica assume poi che il numero degli iscritti rimanga invariato nel tempo con un tasso di incremento del 10 per cento. Considerato che il contributo di iscrizione è pari a 200 euro e quello annuale successivo all'iscrizione è pari a 100 euro la relazione tecnica assume che le entrate per iscrizione ammonteranno a 8.000 euro nel 2021 e a 800 euro a decorrere dal 2022 per i subentri mentre le entrate per il mantenimento dell'iscrizione ammonteranno a 4.000 euro a decorrere dal secondo anno di applicazione delle norme ossia dal 2022.

del mantenimento dei requisiti (articolo 8). Le norme dettano quindi la disciplina dei procedimenti di sospensione e di cancellazione delle organizzazioni dall'elenco che si sviluppano in contraddittorio (articoli 9, 10 e 11). Si stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 12).	
--	--

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia quale amministrazione competente non risulta formalmente "validata" dalla RGS.

Ciò posto, si evidenzia l'opportunità di chiarimenti riferiti ai seguenti profili.

In merito all'istituzione del registro si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, stimata in analogia ad altri elenchi o registri già esistenti: la relazione medesima afferma che alla copertura del relativo onere si potrà provvedere mediante riprogrammazione delle risorse iscritte in bilancio, delle quali si dà conto. In proposito, tenuto conto che le previsioni di bilancio dovrebbero essere costruite sulla base della legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a verificare che l'onere sia effettivamente sostenibile nel quadro della riprogrammazione delle esistenti risorse di bilancio (considerato che le previsioni riferite a tali risorse non dovrebbero tener conto dell'adempimento previsto dal decreto in esame): in particolare, detti elementi dovrebbero indicare quali interventi, tra quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, possano essere posticipati, rimodulati o annullati senza pregiudizio di attività obbligatorie o funzionalmente necessarie, al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la misura in esame.

In merito alla tenuta del registro, la relazione tecnica indica una stima del gettito derivante dai contributi richiesti alle associazioni e afferma inoltre che tale gettito potrà essere utilizzato per la tenuta, la gestione ed ogni necessario adeguamento ed implementazione dell'elenco, nonché per le spese di funzionamento dello stesso. In proposito, appare necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi riferiti alle spese da sostenere per l'istituzione ed il funzionamento del registro, al fine di verificare l'effettivo allineamento di detta spesa, sul piano quantitativo e temporale, con il gettito atteso da contributi, la cui misura è determinata in cifra fissa dalle norme.

Per quanto riguarda le restanti norme, invece, non si formulano osservazioni tenuto conto del loro carattere ordinamentale e procedimentale e del fatto che già alla legge istitutiva della nuova disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione del contenuto dell'articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria".

Senato: Nota di lettura n. 268
Camera: Nota di verifica n. 386

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG313